

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2191 DELLA COMMISSIONE

del 20 novembre 2020

che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 per quanto riguarda i termini per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata e le dichiarazioni pre-partenza nel caso del trasporto via mare da e verso il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, le isole Anglo-Normanne e l'isola di Man

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 126 e l'articolo 127, paragrafo 1,

visto il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord allegato all'accordo, in particolare l'articolo 5, paragrafi 3 e 4, e l'articolo 13, paragrafo 1,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 131, lettera b), e l'articolo 265, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea.
- (2) Il 1° febbraio 2020 il Regno Unito ha receduto dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica. A norma degli articoli 126 e 127 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante un periodo di transizione che si conclude il 31 dicembre 2020 («periodo di transizione»).
- (3) A norma dell'articolo 185 dell'accordo di recesso e dell'articolo 5, paragrafo 3, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, la normativa doganale quale definita all'articolo 5, punto 2), del regolamento (UE) n. 952/2013 si applica al e nel Regno Unito per quanto riguarda l'Irlanda del Nord (escluse le acque territoriali del Regno Unito) dopo la fine del periodo di transizione. Inoltre, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, e all'allegato 2, punto 1, di detto protocollo, il regolamento (UE) n. 952/2013 si applica al e nel Regno Unito per quanto riguarda l'Irlanda del Nord. I riferimenti al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contenuti nel presente regolamento dovrebbero pertanto escludere i porti situati nell'Irlanda del Nord.
- (4) Dalla fine del periodo di transizione le merci che giungono nel territorio doganale dell'Unione dal Regno Unito devono essere oggetto di una dichiarazione sommaria di entrata e le merci che escono dal territorio doganale dell'Unione destinate al Regno Unito, ad eccezione dell'Irlanda del Nord, devono essere oggetto di una dichiarazione pre-partenza. Tali dichiarazioni devono essere presentate entro un termine che consenta alle amministrazioni doganali degli Stati membri e alle amministrazioni doganali del Regno Unito per quanto riguarda l'Irlanda del Nord un tempo sufficiente per effettuare le opportune analisi dei rischi ai fini della sicurezza rispettivamente prima dell'arrivo delle merci e prima della loro partenza, senza causare gravi perturbazioni dei flussi e dei processi logistici degli operatori economici.
- (5) Attualmente, a norma del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione ⁽³⁾, sono stabiliti termini specifici per presentare le dichiarazioni sommarie di entrata o le dichiarazioni pre-partenza per i movimenti dei carichi fra il territorio doganale dell'Unione e qualsiasi porto del Mare del Nord. Dopo il periodo di transizione è opportuno applicare a tal fine gli stessi termini per le merci trasportate per via marittima in provenienza da o a destinazione dei porti del Regno Unito non situati sul Mare del Nord. Pertanto i termini stabiliti per i porti del Mare del Nord dovrebbero applicarsi a tutti i porti del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, delle isole Anglo-Normanne e dell'isola di Man, laddove sia richiesta una dichiarazione sommaria di entrata o una dichiarazione pre-partenza.
- (6) È opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2021 per garantire il regolare funzionamento quotidiano delle amministrazioni doganali e degli operatori economici dopo la fine del periodo di transizione,

⁽¹⁾ GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7.

⁽²⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 1).

